



**Alla cortese attenzione  
dell'UFFICIO RISORSE UMANE  
E COLLABORATORI**

## **L'Assegno familiare**

Il diritto nasce e cessa con il diritto al salario e sussiste solo durante il periodo del rapporto di lavoro (contratti di lavoro per un minimo di 6 mesi o indeterminati). Ha diritto agli assegni familiari se percepisce un reddito annuale da attività lavorativa di **minimo CHF 7'350** (pari alla metà dell'importo annuale della rendita di vecchiaia minima completa AVS).

In Ticino viene versato un assegno di **Chf 200 mensili per figlio**, dal mese della nascita al mese in cui il figlio compie 16 anni (compresi). L'assegno è versato interamente indipendentemente dal fatto che il figlio sia nato all'inizio o alla fine del mese.

Dal 1° agosto 2020 **l'assegno di formazione**, dell'importo di **Chf 250**, potrà essere riconosciuto anche prima dei 16 anni, nel caso in cui il figlio ha compiuto 15 anni e segue una formazione post-obbligatoria (scuola dell'obbligo cantonale conclusa).

L'assegno di formazione è versato dall'inizio del mese in cui il figlio inizia una formazione post-obbligatoria, ma al più presto dall'inizio del mese in cui compie il 15° anno d'età, al più tardi fino al compimento dei 25 anni.

Se invece a 15 anni il figlio frequenta ancora la scuola dell'obbligo, per il diritto all'assegno di formazione si dovrà attendere che abbia terminato la formazione obbligatoria o compiuto 16 anni.

Se il **figlio è incapace al guadagno** in seguito a malattia o invalidità, questo assegno è versato fino al compimento dei 20 anni (mese compreso).

Se il figlio segue una formazione dà diritto a un assegno di formazione fino a conclusione della stessa, ma al massimo fino al compimento del 25° anno di età.

Se non segue alcuna formazione dà diritto all'assegno per i figli fino al compimento del 20° anno di età. La riscossione di una rendita AI per il figlio esclude il diritto all'assegno di formazione.



## L'assegno di formazione

Si intende un'attività finalizzata all'esercizio di una professione, quale ad esempio la frequenza a scuole, corsi di cultura generale o di formazione professionale o la formazione professionale nel quadro di un tirocinio.

Le persone che esercitano un'attività lucrativa a titolo principale e frequentano una scuola o corsi solo accessoriamente **non** sono considerate in formazione.

La formazione è definita nell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).

In linea di principio, per essere considerata tale, una formazione deve durare almeno quattro settimane, basarsi su un ciclo di formazione strutturato e culminare nel conseguimento di un diploma professionale specifico o permettere lo svolgimento di un'attività professionale, consentire l'esercizio di un gran numero di professioni oppure costituire una formazione generale.

Inoltre, il figlio deve dedicare la maggior parte del suo tempo alla formazione. Questa condizione è soddisfatta segnatamente se l'impegno richiesto è di almeno 20 ore alla settimana (tirocinio in azienda, insegnamento scolastico, lezioni, corsi, compiti a casa, studio individuale, redazione di un lavoro di diploma, studio a distanza ecc.).

Il figlio che esercita un'attività lucrativa a titolo principale e segue una formazione solo accessoriamente non è considerato in formazione.

Le vacanze di una durata massima di quattro mesi sono considerate periodo di formazione se sono comprese tra due fasi di formazione, ovvero a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo.

A certe condizioni gli stage, i soggiorni linguistici o alla pari, il servizio militare e i semestri di motivazione possono essere considerati come formazione.

### **Soggiorno linguistico / alla pari**

Il figlio che svolge un soggiorno linguistico o un soggiorno quale ragazzo/a alla pari in una regione di lingua straniera è considerato in formazione se queste attività comprendono almeno **quattro** lezioni (di 45-60 minuti) alla settimana.

### **Stage**

Un giovane che svolge uno stage è considerato in formazione se quest'ultimo costituisce una condizione per:

- l'ammissione a un ciclo di formazione o a un esame; oppure
- il conseguimento di un diploma scolastico o professionale.
- un reddito mensile lordo minore a 2'450 franchi

Se, pur non essendo obbligatorio, uno stage consente di fatto di trovare un posto di tirocinio, a certe condizioni esso può essere riconosciuto come formazione.

Per contro, se un giovane svolge un'attività pratica con l'unico obiettivo di acquisire alcune cognizioni o abilità per migliorare le sue possibilità di assunzione o per scegliere una professione, non è considerato in formazione.

## **Semestre di motivazione / pretirocinio**

Sono considerati come formazione, a condizione che comprendano una parte di attività scolastica di almeno otto lezioni (di 45-60 minuti) alla settimana.

**Non** sono considerati interruzioni i periodi seguenti, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:

- Usuali periodi senza lezioni e vacanze per la durata massima di 4 mesi.
- Il servizio militare o civile per una massima di 5 mesi.
- Le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.

La formazione è considerata conclusa con un diploma professionale o scolastico, se abbandonata, interrotta o se nasce il diritto a una rendita d'invalidità.

Se un figlio in formazione esercita parallelamente un'attività lucrativa grazie alla quale consegue un reddito mensile lordo di 2'450 franchi non sussiste alcun diritto a un assegno di formazione.

I redditi sostitutivi, quali le indennità giornaliere versate dall'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, dall'assicurazione contro la disoccupazione e dall'assicurazione invalidità o quelle dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro gli infortuni, sono equiparati ai redditi da attività lucrativa, mentre i contributi di mantenimento, le borse di studio e le rendite non vengono presi in considerazione.

Nel periodo di formazione gran parte del tempo deve essere dedicato all'obiettivo di formazione. Tale requisito s'intende soddisfatto solo se tutto il periodo formativo (insegnamento in azienda, istruzione scolastica, lezioni universitarie, corsi, preparazione e follow-up, preparazione degli esami, autoapprendimento, stesura di una tesi di laurea, apprendimento a distanza, ecc.) raggiunge almeno le 20 ore settimanali.



### **Per chi possiamo chiedere il diritto**

Per ciascun figlio può essere versato un solo assegno.

- I figli propri, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o meno o che si tratti di figli adottati.
- I figliastri che vivono in prevalenza nell'economia domestica del patrigno o della matrigna o vi hanno vissuto fino alla maggiore età.



**Se più persone nel nucleo familiare adempiono le condizioni per il diritto alla richiesta degli assegni, vengono applicate le seguenti regole (nell'ordine numerico indicato):**

L'ordine seguente è determinante non solo per i genitori, ma anche per altri aventi diritto:

1. la persona che esercita un'attività lucrativa;
2. la persona che ha l'autorità parentale o che l'aveva fino alla maggiore età del figlio;
3. in caso di autorità parentale congiunta o se nessuno degli aventi diritto ha l'autorità parentale, è considerata avente diritto, in primo luogo, la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;  
in caso di separazione o di divorzio, il diritto agli assegni familiari spetta dunque in primo luogo al genitore che si occupa del figlio e con il quale il figlio vive prevalentemente;
4. se entrambi i genitori vivono con il figlio (il che è di regola il caso quando i genitori sono sposati), la precedenza è data al genitore che lavora nel Cantone di domicilio del figlio;
5. se entrambi i genitori o nessuno dei due lavorano nel Cantone di domicilio del figlio (es: genitori italiani che lavorano entrambi in Svizzera), gli assegni familiari sono versati alla persona con il reddito da attività lucrativa dipendente soggetto all'AVS più elevato.
6. se ambedue esercitano un'attività indipendente, il diritto agli assegni familiari spetta a chi percepisce il reddito più elevato.



### **Si può scegliere chi percepirà l'assegno familiare?**

Un figlio dà diritto a un solo assegno familiare.

Quando più persone adempiono le condizioni per la riscossione per lo stesso figlio vi è concorso di diritti.

I genitori **NON hanno la possibilità di scegliere** chi dei due riscuoterà gli assegni familiari, ma vengono versati secondo l'ordine di priorità (fatti salvi i casi straordinari).

I lavoratori stranieri non possono rinunciare alla domanda prioritaria nel proprio paese in favore dell'unico assegno in Svizzera.



### **Assegni familiari e contributi di mantenimento?**

Gli aventi diritto tenuti a pagare i contributi di mantenimento per i figli in base a una sentenza o a una convenzione versano gli assegni familiari **in aggiunta ai contributi.**

Gli assegni devono essere trasferiti in aggiunta ai contributi di mantenimento alla persona che si occupa del figlio. Se non vengono utilizzati per provvedere ai bisogni del figlio, possono essere versati direttamente al figlio maggiorenne o alla persona che ne ha l'affidamento (versamento a terzi).

L'obbligo di riversamento può valere anche per l'importo differenziale.



## I lavoratori a tempo parziale o indipendenti

I lavoratori a tempo parziale hanno diritto ad assegni familiari (interi), a condizione che il reddito soggetto all'AVS ammonti almeno a **612 franchi al mese o 7'350 franchi all'anno**.

Non sono previsti assegni parziali.

Al di sotto di questa soglia devono inoltrare una richiesta di assegni familiari per persona priva di attività lucrativa.

Se il collaboratore lavora simultaneamente per più datori di lavoro, il datore di lavoro dove viene percepito il salario AVS maggiore, verserà l'assegno al dipendente.

Se un rapporto di lavoro inizia o cessa a mese iniziato, gli assegni familiari sono versati solo in misura proporzionale.

Se una persona lavora sia come dipendente che, come indipendente, gli assegni familiari sono versati dal datore di lavoro, a condizione che il salario raggiunga i 7'350 franchi all'anno e il rapporto di lavoro sia stato concluso per più di sei mesi o a tempo indeterminato.



## In caso di maternità, malattia o infortunio di lunga durata,



Gli assegni sono versati anche durante i diversi congedi, per esempio durante il congedo di maternità, ma al massimo per 16 settimane, e durante il congedo di paternità, ma al massimo per due settimane.

In caso d'impedimento al lavoro per malattia o infortunio o decesso, gli assegni familiari continuano ad essere versati per il mese in cui è iniziato l'impedimento e per i 3 mesi seguenti.

Trascorso questo periodo, l'altro genitore può richiedere gli assegni familiari. Se non vi ha diritto, vi è la possibilità d'inoltrare una richiesta di assegni familiari per persone prive di attività lucrativa.



## Congedo non pagato

Nel caso di un congedo **non pagato** gli assegni familiari vengono ancora erogati nel mese in corso e per i 3 mesi successivi, se:

- Viene comunque raggiunto un salario annuale di CHF 7'350.
- Dopo il congedo non pagato si riprende il lavoro presso **lo stesso datore di lavoro**.

### Esempio

Se il congedo di maternità viene prolungato di sei mesi con un congedo non pagato dal 15 giugno al 15 dicembre, il diritto agli assegni sussiste dal 15 giugno al 30 settembre e quindi nuovamente a partire dal 1° dicembre (se sono soddisfatti i requisiti).



### **Servizio militare (in formazione)**

Il servizio militare può essere considerato come formazione, a condizione che l'interruzione per ragioni di servizio non superi i cinque mesi e il giovane prosegua la formazione immediatamente dopo.

Sono considerati interruzioni della formazione la scuola reclute (durata da 18 a 21 settimane), se si svolge in un periodo senza lezioni (p. es. tra la maturità e l'inizio degli studi universitari), o periodi di servizio militare (p. es. scuola reclute frazionata) durante le vacanze di semestre.

Per contro, un giovane non è ritenuto in formazione se compie periodi di servizio più lunghi (p. es. servizio militare in ferma continuata o servizio pratico).



### **Restituzione degli importi per assegno ricevuto indebitamente**

Gli assegni familiari vanno restituiti se la persona non vi aveva diritto, non avendo fornito tempestivamente i cambiamenti strutturali o avendo fornito informazioni false (esempio quando il figlio non è più in formazione e la persona continua a riscuotere la prestazione perché non ha informato la competente cassa di compensazione per assegni familiari).

La persona può essere esonerata dall'obbligo di restituzione, solo se riesce a dimostrare che ha agito in buona fede e che la restituzione la metterebbe in una situazione finanziaria estremamente difficile. Le due condizioni vanno adempiute cumulativamente.



### **Differenziale per genitori di cantoni diversi in Svizzera**

Quando entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e risiedono entrambi in Svizzera, gli assegni familiari sono versati alla persona il cui diritto è prioritario.

Se un genitore lavora in un Cantone dove gli assegni familiari previsti dalla legge sono più elevati può essere fatta richiesta dell'importo differenziale.

La richiesta deve essere fatta in via prioritaria nel cantone di residenza dei figli e in seguito, eventualmente, nel Cantone aggiuntivo di lavoro dell'altro genitore.



### **Dipendenti stranieri e versamento del differenziale**

I dipendenti stranieri che lavorano per una ditta con sede in Svizzera e hanno figli a carico, hanno diritto di richiedere il versamento in Svizzera degli assegni familiari.

L'importo che verrà corrisposto sarà al netto dell'assegno percepito dal coniuge nel paese di residenza dei figli.

A seguito della Brexit, le seguenti regole si applicano al Regno Unito:

- Le persone (cittadini britannici, svizzeri e dell'UE) che si trovavano in una situazione transfrontaliera con il Regno Unito prima del 1° gennaio 2021 continuano ad avere diritto agli assegni familiari, anche per i bambini nati dopo tale data;
- per le persone che si trovano in una situazione transfrontaliera con il Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2021 in avanti, gli assegni familiari non vengono esportati (ad eccezione delle prestazioni previste dalla LFA).

In tutti gli altri casi gli assegni familiari non vengono esportati, fatta eccezione, a determinate condizioni, per i salariati distaccati da un datore di lavoro con sede in Svizzera.

Alle nostre latitudini abbiamo frequentemente casi che coinvolgono dipendenti frontalieri con residenza in Italia. Le spiegazioni che seguono possono essere d'aiuto per una migliore comprensione e svolgimento della pratica:



## **Dal 1° GENNAIO 2022 e' stato attivato L' ASSEGNO UNICO UNIVERSALE**

Il Governo italiano dal 1° gennaio 2022 ha messo in atto il lancio dell'assegno unico universale che sostituisce le detrazioni fiscali, gli assegni familiari e le altre prestazioni in favore dei figli.

### **Se un genitore lavora in Svizzera e 1 genitore lavora in Italia**

L'assegno **deve essere richiesto in via prioritaria** dal genitore che lavora nello stato in cui risiede il nucleo familiare (per i frontalieri, per esempio, l'Italia).

#### **Cos'è l'Assegno Unico Universale?**

È un assegno mensile concesso a **tutti** i nuclei familiari residenti in Italia con figli a carico, a decorrere dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni (N.B. aggiornare la domanda dopo i 18 anni con gli attestati di formazione per continuare ad avere diritto). Per il primo anno di vita è prevista una maggiorazione.

#### **Quanto è l'importo dell'Assegno Unico?**

L'importo varia in base all'ISEE. Sulla Gazzetta Ufficiale viene sempre pubblicata una tabella degli importi. La domanda può essere presentata anche senza ISEE, ricevendo l'importo minimo di diritto.

#### **Dove si presenta la domanda per l'Assegno Unico?**

Le domande possono essere inviate tramite le consuete modalità:

- portale web dell'Istituto, previo accreditamento con SPID, CIE, CNS;
- Contact Center Integrato;
- servizi offerti dagli Istituti di Patronato;
- App mobile INPS.

Si può anche richiedere telefonando al contact center dal numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).

### **Pannello INPS per l'Assegno Unico**

**Il nuovo pannello informativo semplificato per l'Assegno Unico Universale è operativo dal 10 giugno 2023**, accessibile attraverso il sito web dell'Istituto e utilizzando le proprie credenziali di autenticazione (SPID, CIE e CNS) o tramite l'intermediario di fiducia.

### [Video guida per chi necessita di supporto](#)

Con il messaggio n. 2096 dello scorso 6 giugno, inoltre, l'INPS annuncia l'invio di video guide personalizzate e interattive a coloro che, pur avendo richiesto l'Assegno Unico per i figli a carico nel corso delle annualità 2022 e 2023, non hanno avuto accesso alla prestazione a causa di alcune criticità in fase di istruttoria.

Dall'esame delle posizioni che risultano dagli archivi INPS è stata rilevata la presenza di domande senza documentazione allegata, oppure domande che sono nello stato di "accolta" ma con pagamento non a buon fine a causa di anomalie, dovute al mancato abbinamento tra il Codice Fiscale dell'utente e l'IBAN inserito.

### **Per visualizzare la video-guida personalizzata è necessario procedere come segue:**

- accedere all'area riservata "MyINPS", attraverso la propria identità digitale (CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS);
- consultare le notifiche nelle app "IO" e "INPS Mobile".

### **Attenzione:**

L'assegno può essere chiesto **entro 120 giorni** dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età.

Una volta fatta la domanda, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo sino a febbraio dell'anno successivo, e comunque entro 60 giorni dalla domanda, erogato mediante accredito su IBAN o bonifico domiciliato, sulla RdC Card per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (il datore di lavoro in Italia non si occupa più dell'erogazione dell'assegno in busta paga).

**Rinnovo automatico dell'Assegno unico figli da marzo 2023** per chi era già beneficiario a febbraio, con importi ricalcolati sull'ISEE in corso di validità oppure secondo il minimo di legge (es. 54.10 Euro a figlio/ 27 Euro in formazione) per chi non ha presentato la DSU per ottenere un Indicatore.

Per i nuovi beneficiari, invece, serve la domanda: se si invia **entro giugno**, dalla prima mensilità si riceveranno anche gli arretrati da marzo a conguaglio sulle spettanze 2023. Dopo questo termine gli arretrati non verranno più riconosciuti e non potrà quindi essere calcolato il differenziale con l'assegno svizzero.

### **Le modalità di calcolo dell'assegno unico in presenza di genitori separati e non coniugati.**

La regola generale è che, sebbene l'importo dell'**assegno unico** venga erogato interamente al genitore che ne fa richiesta, il sussidio spetta in egual misura ad entrambi i **genitori** o a coloro che esercitano la patria potestà. Il fatto che siano separati o divorziati non rileva.

*Assegno unico figli per genitori separati con affidamento esclusivo o condiviso: regole per la domanda di sussidio e per la ripartizione del mensile INPS.*

L'Assegno unico per figli a carico è corrisposto dall'INPS al richiedente oppure (su richiesta, anche successiva), in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In via generale, il pagamento è effettuato in misura intera al richiedente con possibilità di indicare nella domanda anche i dati di pagamento dell'altro genitore, se si richiede l'erogazione in misura ripartita.

*Come viene pagato l'assegno unico per genitori divorziati o non conviventi? In caso di disaccordo, e in assenza di un accordo legale, il genitore collocatario può chiedere il 100% dell'importo? E in caso di affidamento esclusivo?*

A far luce su questi casi particolari sono le FAQ INPS e le stesse regole di compilazione della domanda.

Se il figlio è in **affidamento** esclusivo, il pagamento in misura intera spetta al genitore affidatario ed il richiedente opta per la richiesta dell'importo al 100%

Chi ha la **custodia** condivisa può chiedere il pagamento al 50%, indicando anche l'IBAN dell'altro genitore.

### **ATTENZIONE:**

**NON potranno essere prese in considerazione le richieste di assegni familiari che non abbiano dapprima seguito in Italia la corretta procedura!**

Il genitore che lavora in Svizzera ha diritto solo al differenziale fra l'assegno italiano percepito dall'altro genitore e l'assegno ordinario svizzero.



### **Segnalare i cambiamenti**

I cambiamenti della situazione personale, finanziaria e professionale che incidono sul diritto alle prestazioni e sulla loro entità devono essere comunicati spontaneamente al datore di lavoro o alla cassa di compensazione per assegni familiari competente entro 10 giorni dall'avvenimento.

Questo vale anche se la modifica comporta un cambiamento del primo avente diritto.

La riscossione indebita di prestazioni e la violazione dell'obbligo d'informare sono punibili e richiedono la restituzione dell'importo.



### **Restituzione degli importi per assegno ricevuto indebitamente**

Gli assegni familiari vanno restituiti se la persona non vi aveva diritto, per esempio quando il figlio non è più in formazione e la persona continua a riscuotere la prestazione perché non ha informato la competente cassa di compensazione per assegni familiari o quando le informazioni trasmesse non erano corrette.

La persona può essere esonerata dall'obbligo di restituzione, se riesce a dimostrare che ha agito in buona fede e che la restituzione la metterebbe in una situazione finanziaria estremamente difficile. Le due condizioni vanno adempiute cumulativamente.



### Moduli a disposizione per le richieste:

Modello 010	Richiesta base dell'assegno
Modello O15	Richiesta base dell'assegno per figli non legittimi o adottati
Modello 020	Notifica di mutazioni assegni
Modello A10	Elenco datori lavoro (per chi ha più di un datore di lavoro)
Modello B10	Dichiarazione di reddito più elevata (entrambi lavorano in Svizzera)
Bilaterali E401	Composizione della famiglia vidimata dal comune di residenza
Bilaterali E402	Certificato di proseguimento della formazione
Bilaterali E403	Certificato di apprendistato
Bilaterali E407	Certificato medico per assegni familiari speciali o per figli disabili
<i>Bilaterali E411</i>	<i>Modulo non più attivo e riconosciuto.</i>



### I nostri contatti

#### **Cassa Assegni Familiari**

della Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino  
Corso Elvezia 16, 6900 Lugano



Alberto RIVA, responsabile  
Monica FOGLIA, assistente

091.911.51.22, [riva@cc-ti.ch](mailto:riva@cc-ti.ch)  
091.911.51.28, [foglia@cc-ti.ch](mailto:foglia@cc-ti.ch)